

sentenza
7 febbraio 2007
n. 192

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 1[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 138 del 2007

proposto da

CASTELLI Adriano, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Ecoflora di Castelli Adriano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Grazino Dal Molin e Alessandro Dal Molin, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Giacomo Leopardi 22

c o n t r o

COMUNE di OLTRONA SAN MAMETTE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Mantegazza e Gianni Mantegazza di Como, nonché dall'avv. Gian Paolo Cigolino di Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Monte Nero 78

- SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - Servizio convenzionato tra i Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Drezzo, Faloppio, Gironico, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Parè, Rodero, Romano, San Fermo d.B., Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea, con sede presso il Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione, non costituitosi in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione, dei seguenti atti:

- nota 6 novembre 2006 (prot. n. 28515), con cui il responsabile dello Sportello Unico per le Imprese ha sospeso, a salvaguardia della variante al piano regolatore di cui appresso, il procedimento edilizio attivato con la richiesta volta ad ottenere il permesso di costruire un nuovo insediamento agricolo;

- variante al p.r.g., adottata con delibera di consiglio comunale 30 ottobre 2006 n. 18, ex artt. 3 e 2, comma 2, lettera i), legge regionale n. 23/1997, per l'adeguamento dell'art. 33 n.t.a. (relativo alle zone omogenee E1 - attività agricola e boschiva) a disposizioni sopravvenute di rango superiore

e per la condanna

del Comune ad risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 23.12.2006 e depositato il 19.1.2007;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Alessandro Dal Molin e l'avv. Cimolino;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- il ricorrente, imprenditore agricolo, proprietario di terreni identificati in catasto ai mappali 447, 449, 451, 452, 453, situati in zona E1 agricola ed

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 138/07
reg. ric.

E2p boschiva con vincolo agroforestale, compresi nel Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, ha chiesto allo Sportello Unico per le Imprese, in data 4 ottobre 2006, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo insediamento agricolo;

- con deliberazione 30 ottobre 2006 n. 18 il consiglio comunale ha adottato, con la procedura semplificata di cui agli artt. 3 e 2, comma 2, lettera i), legge regionale lombarda n. 23/1997, una variante al piano regolatore finalizzata all'adeguamento dell'art. 33 delle n.t.a. (riguardante le zone E per attività agricola e boschiva) a disposizioni sopravvenute del Consorzio Parco Regionale Pineta Appiano Gentile e Tradate e del Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della Provincia di Como;

- detta variante ha individuato, all'interno della zona E1, alcuni ambiti di tutela naturalistica e presidio ambientale in cui non sono consentiti interventi di nuova costruzione;

- poiché le aree del ricorrente rientrano in tali ambiti di (sopravvenuta) inedificabilità, lo Sportello Unico per le Imprese ha disposto, a salvaguardia della variante adottata, di sospendere ogni determinazione sulla richiesta del permesso edilizio, fino alla conclusione dell'*iter* di approvazione;

- il ricorrente ha impugnato la variante e la conseguente misura di salvaguardia, contestando la sussistenza dei presupposti che ai sensi della normativa regionale condizionano l'adozione di varianti a procedura semplificata;

- il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto;

Considerato che:

- la variante in questione è stata assunta dal Comune ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio), che in via transitoria, fino all'approvazione del PGT (piano di governo del territorio) di cui ogni comune è tenuto a dotarsi, consente ai comuni di "procedere unicamente ... all'approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 ... *nonché di varianti nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 ...*";

- di tale legge regionale n. 23/1997 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) il Comune ha ritenuto di applicare l'art. 2, comma 2, lettera i), che riguarda le "varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, *nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute*, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree";

- le "disposizioni sopravvenute" cui la variante in questione intende adeguare lo strumento urbanistico sono individuate mediante riferimento all'art. 13-bis delle n.t.a della variante al PTC del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile (approvato con delibera di Giunta regionale 8 febbraio 2006 n. 8/1878);

- l'art. 13-bis, riguardante le "aree proposte a parco naturale" (aree enucleate all'interno del più vasto parco regionale), dispone che sino all'entrata in vigore della legge istitutiva del parco naturale, e comunque per un termine massimo di 24 mesi, è vietato all'interno di tali aree "ogni intervento in contrasto con i divieti contenuti nell'articolo integrativo delle N.T.A., adottato dall'ente gestore con delibera di Assemblea consortile n. 12 del 3 giugno

2004”...;

- tale articolo integrativo qualifica le aree a parco naturale come “aree agro-forestali caratterizzate dai più alti livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali” (primo comma); interdice (terzo comma) “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”; enuncia (nel prosieguo dello stesso terzo comma) una serie di puntuali divieti, che qui non rilevano; dispone (quarto comma) che all’interno delle aree proposte a parco naturale “continuano ad applicarsi le disposizioni contenute, tra l’altro, “nei piani di settore in vigore”;

Considerato che l’articolo integrativo non vieta nuovi insediamenti agricoli, anzi elenca tra gli obiettivi da perseguire (secondo comma) “lo sviluppo delle attività agricolo-forestali, tradizionali e compatibili”, il che comporta, non un divieto assoluto di edificazione, ma semmai l’esigenza di valutare la compatibilità dell’insediamento agricolo in progetto rispetto ai valori da tutelare, tanto più che le aree di proprietà Castelli sono incontestatamente inserite dal Piano di settore delle cascine e del patrimonio rurale nelle zone agricole a compatibilità elevata nelle quali è espressamente ammessa la “localizzazione di nuove infrastrutture per attività produttive agricole e di allevamento” (cfr. Regolamento per gli interventi edilizi nel territorio del parco, art. 8: doc. 10-11 fasc. ricorrente);

Ritenuto, alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, che: a) l’art. 13-*bis* non preclude *ex se* l’edificazione (il che priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse formulata dal Comune su tale non condivisibile lettura della norma); b) la previsione di inedificabilità introdotta dall’impugnata variante eccede la previsione dell’articolo integrativo, introducendo un divieto assoluto di edificazione prima inesistente, e quindi oltrepassando i limiti posti dall’art. 2, comma 2, lettera i), legge regionale 23 giugno 1997 n. 23, il quale ammette a procedura semplificata le “varianti ... dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, *eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree*”;

Considerato inoltre, per quanto concerne il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), che non è comprovata l’appartenenza delle aree del ricorrente alla “rete ecologica provinciale” nella quale l’edificazione sarebbe preclusa dall’art. 11 n.t.a. dello stesso PTCP;

Ritenute pertanto meritevoli di annullamento la variante impugnata (nei limiti dell’interesse del ricorrente) e la conseguenziale misura di salvaguardia (applicata alla richiesta del permesso di costruzione);

Considerato che la domanda di risarcimento del danno è sfornita di prova;

Ritenuto di regolare le spese di causa secondo l’ordinario criterio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del ricorrente nella somma di €2.000 (Euro duemila), oltre IVA e

CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmin	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente